



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO  
**SICILIA 2020**  
PROGRAMMA OPERATIVO



**MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19  
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020**



# COMUNE DI TORRENOVA

Città Metropolitana di Messina

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Intervento finanziato dalla Regione Sicilia con Fondi PO FSE SICILIA 2014/2020 - Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020, (Asse 2 Inclusionione Sociale - Priorità di investimento 9.i) - Obiettivo specifico 9.1 - Azione di riferimento 9.1.3);

CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0263

CUP G11E20000000008.

## AVVISO PUBBLICO

**Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali/farmacie da accreditare per fornitura di beni di prima necessità mediante buoni spesa / voucher nominativi assegnati a persone esposte agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus covid-19.**

### L'Amministrazione Comunale

#### Visti:

- la deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 124 del 28/03/2020 "Emergenza COVID- 19. Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, per accesso assistenza alimentare a favore delle famiglie disagiate della Regione";

-il D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 dell' Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali , con il quale sono stati ripartiti tra i Comuni le risorse disponibili in quota FSE 2014/2020, in misura pari al 30% della quota di riparto per Comune prevista nella Tabella allegata alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020;

-l'avviso pubblico e l'atto di adesione allegati al predetto D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020;

- la ripartizione del fondo, nell'ambito della quale il Comune di Torrenova risulta assegnatario della somma di € 26.844,00;

-l'art. 9 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9.

**Richiamate** le istruzioni operative emanate dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle

Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, di cui alle note:

- protocollo n. 11716 del 24/04/2020 “istruzioni operative;
- protocollo n. 12323 del 30/04/2020 “istruzioni operative – rettifica nota 11716 del 24/04/2020;
- protocollo 14404 del 20/05/2020 “istruzione operative n. 2”;
- protocollo 16292 del 04/06/2020 “istruzioni operative n. 3”.

**Dato atto** che la misura di accesso all’assistenza alimentare a favore delle famiglie disagiate della Regione è inserita nel Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020, (Asse 2 Inclusione Sociale - Priorità di investimento 9.i) - Obiettivo specifico 9.1 - Azione di riferimento 9.1.3).

**Dato atto** che per l’accesso alla misura questo Ente in data 06/05/2020, ha pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito web istituzionale apposito avviso e modello istanza di richiesta dei benefici.

**Dato** atto altresì, che l’art. 9 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, nonché le “istruzioni operative n. 2”, integravano le voci di spesa ammissibili come segue:

- a) alimenti;
- b) prodotti farmaceutici;
- c) prodotti per l’igiene personale e domestica;
- d) bombole del gas;
- e) dispositivi di protezione individuale;
- f) pasti pronti;
- g) utenze domestiche di luce e gas;
- h) canoni di locazione di prima abitazione, limitatamente alle superfici abitative.

**Che** a seguito dell’integrazioni delle voci di spesa ammissibili, all’albo on line e sul sito web istituzionale dell’Ente, è stato pubblicato apposito avviso integrativo e modello istanza per la richiesta dei benefici.;

**Preso** atto che le misure di assistenza economica tramite emissione di buoni spesa/voucher può essere attuata in forma indiretta e/o in forma diretta.

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 29/04/2020 avente ad oggetto “Emergenza coronavirus – Covid-19 – variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione in esercizio provvisorio anno 2020 – Ordinanza Regionale 124/2020”.

**Che** è stato sottoscritto l’atto di adesione di cui al DDG n. 304 del 04/04/2020.

**Preso** atto che con nota in atti protocollo n. 6721 del 09/06/2020, il Dipartimento Regionale della Famiglia, ha comunicato che in forza del DDG n. 340 del 04/04/2020, ha accreditato le somme spettanti a questo Ente, pari all’importo di € 26.884,00.

**Considerato**, inoltre, che i buoni spesa/voucher per l’acquisto di beni di prima necessità si intendono assimilabili ai voucher sociali, sostanzandosi in modalità di erogazione sostitutive di contributi economici in favore di persone che versano in stato di bisogno.

**Per l’effetto**, si concretizza una erogazione “diretta a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale a causa dell’emergenza socio-assistenziale da CODIV-19, in ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e successive e dal D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 24/06/2020 resa immediatamente esecutiva, avente per oggetto: Direttive operative al Responsabile di Settore per emissioni di buoni spesa/voucher in forma diretta, in ordine all’intervento finanziato dalla Regione Sicilia con Fondi PO FSE SICILIA 2014/2020 di cui alle misure di sostegno all’emergenza socio – assistenziale da Covid-19 previsti ai sensi della deliberazione della Giunta Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2020 e del DDG 304 del 04/04/2020;

**Ritenuto** necessario costituire la long list degli operatori economici/farmacie accreditati a ricevere i buoni spesa/voucher;

## RENDE NOTO

**E' avviata** procedura di accreditamento per la costituzione di una long list di operatori economici titolari e/o gestori di esercizi commerciali e Farmacie disponibili ad aderire all'iniziativa ed a sottoscrivere convenzione per attuazione interventi assistenziali previsti dal D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, ovvero fornitura di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti) mediante buoni spesa/voucher nominativi assegnati a persone esposte agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus covid-19.

### **Finalità**

Costituzione long list di operatori economici titolari e/o gestori di esercizi commerciali e Farmacie, disponibili ad accettare i buoni spesa/Voucher nominativi per l'acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti), presso i propri punti vendita.

### **Buoni spesa/Voucher**

Il valore di ciascun buono spesa/voucher nominativo è determinato presumibilmente in € 25,00 cadauno

Il numero dei Buoni Spesa/voucher è condizionato dalla disponibilità economica, ovvero fino ad esaurimento della somma assegnata al Comune.

I Buoni spesa/voucher nominativi da utilizzare esclusivamente per fornitura di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti), saranno rilasciati ai soggetti individuati dall'Amministrazione conformemente a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 124 del 28/03/2020 e successivo D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020, dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, nonché dalle varie circolari operative emanate dal Dipartimento Regionale alla Famiglia e alle Politiche Sociali.

I Buoni spesa/voucher nominativi debbono essere utilizzati esclusivamente per fornitura di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti), restano esclusi alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari), prodotti cosmetici (lozioni, creme, coloranti per capelli, ecc.) e quant'altro non rientri fra i prodotti essenziali.

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dei beneficiari e, se non saranno rispettate le prescrizioni, il Comune non riconoscerà il rimborso della/le spesa/e che rimarrà/anno a carico dell'operatore commerciale.

I buoni spesa/voucher legittimeranno il loro possessore all'acquisto di prodotti presso uno o più esercizi accreditati.

In caso di sconto offerto dall'esercente, verrà prima applicato lo sconto e poi sottratto il valore del Buono spesa/voucher. Non dovrà essere effettuato sconto sui prodotti oggetto delle offerte periodiche praticate nel periodo di utilizzo del titolo di spesa.

### **Modalità di rimborso agli esercizi commerciali/farmacie**

Gli esercizi accreditati, ai fini del rimborso, richiederanno per il mese di riferimento il pagamento al Comune dei buoni spesa per il loro valore complessivo mediante fattura e/o rendiconto.

La fattura dovrà essere emessa fuori campo IVA (art. 2 DPR 633/72). Gli obblighi relativi a tale imposta saranno assolti dall'esercizio con l'emissione dello scontrino. L'uscita della merce dal punto vendita dovrà essere necessariamente accompagnata dallo scontrino.

I pagamenti verranno effettuati di regola entro giorni trenta dalla ricezione della fattura. La fattura/nota di debito dovrà essere elettronica e trasmessa avvalendosi del Sistema di Interscambio, secondo il formato della Fattura PA (in questo caso fuori campo IVA), utilizzando il seguente Codice Univoco Ente per fattura elettronica: UFH7OB .

I pagamenti verranno effettuati di regola entro 30 giorni dalla data di arrivo della fattura/nota di debito.

Si precisa, pertanto, che con il presente avviso non viene espletata procedura d'appalto e con gli operatori economici/farmacie accreditati non si instaurerà nessun rapporto contrattuale stante che agli stessi saranno esclusivamente rimborsate le somme che i beneficiari del contributo spenderanno in base alle loro esigenze

Si precisa, pertanto, che con il presente avviso non viene espletata procedura di appalto e con gli operatori economici/farmacie accreditati non si instaurerà nessun rapporto contrattuale stante che agli stessi saranno esclusivamente rimborsate le somme che i beneficiari del contributo spenderanno in base alle loro esigenze.

## Rapporti

I rapporti tra Comune, cittadino/beneficiario ed esercizio commerciale/Farmacia sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagi.

## Soggetti che possono aderire e requisiti di ammissibilità

I soggetti iscritti presso la Camera di Commercio

**che:**

-non si trovano in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

appresso riportato: (**Art. 80 Motivi di esclusione** 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del *decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, dall'articolo 291-*quater* del *decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43* e dall'articolo 260 del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; <sup>(401)</sup>

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-*bis*,648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del *decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109* e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il *decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24*;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione .

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159* o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli *articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'*articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'*articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al *decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle

certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'*articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, *comma 2, lettera c)* del *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231* o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del *decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della *legge 19 marzo 1990, n. 55*. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della *legge 12 marzo 1999, n. 68*, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del *decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 1991, n. 203*, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, *primo comma*, della *legge 24 novembre 1981, n. 689*. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del *decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 1992, n. 356* o degli *articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.)

### **Modalità di presentazione della manifestazione di interesse**

L'operatore commerciale/farmacia potrà manifestare interesse presentando domanda, come da modulistica allegata.

Detta istanza deve pervenire, indicando nell'oggetto "FSE 2014/2020 - **manifestazione interesse long list soggetti accreditati buoni spesa / voucher nominativi assegnati a persone esposte agli effetti economici emergenza epidemiologica da virus covid-19**", esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.torrenova.me.it **entro il 09/07/2020**.

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante.

Il presente avviso rimarrà aperto e le adesioni successive saranno accolte con periodico aggiornamento dell'elenco.

### **Adempimenti successivi**

I rapporti con l'Amministrazione Comunale saranno regolati da apposita convenzione, come da allegato schema, da formalizzare ad intervenuta accettazione dell'istanza.

### **Pubblicità**

Il presente Avviso, unitamente alla modulistica, è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di punti vendita potenzialmente interessati viene pubblicato e pubblicizzato nel rispetto della normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità degli interventi, consapevole che il mancato adempimento costituisce elemento sufficiente per la revoca del finanziamento assegnato dalla Regione Siciliana.

L'Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico, la presente procedura senza che gli operatori economici istanti possano vantare alcuna pretesa.

Informazioni possono essere richieste al RUP/REO: Sig. Cardenia Giuseppe, Istruttore Amministrativo Servizi Sociali - tel.0941 785060 e mail cardenia@comune.torrenova.me.it

### **Informazioni**

Si rende noto che le misure di sostegno all'emergenza socio assistenziale da COVID-19 previsti ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana, n. 124 del 28/03/2020 e successivo D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 emesso dal Dipartimento Reg.le della Famiglia e delle Politiche Sociali, sono interventi finanziati nell'ambito del Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020, (Asse 2 Inclusionione Sociale - Priorità di investimento 9.i) - Obiettivo specifico 9.1 - Azione di riferimento 9.1.3);

### **Trattamento dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 nonché del Regolamento U.E. 2016/679)**

Il Comune Torrenova in qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al

trattamento (art. 15 e seguenti del RDPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore AA.GG. L'operatore economico aderente all'iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nonché Regolamento U.E 2016/679 in merito al trattamento degli stessi derivanti dalla gestione dei buoni spesa/voucher.

Torrenova lì 30/06/2020\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore  
F.to Franco Palazzolo

